

25.7.49

CIRCOLARE

768

Alle II. RR. Delegazioni Provinciali }
 Alle II. RR. Intendenze di Finanza } Lombardo-Venete.
 All'I. R. Direzione delle pubbliche Costruzioni }
 All'I. R. Contabilità Centrale } in Milano.

All'oggetto di uniformare l'Amministrazione delle pubbliche Costruzioni e delle Strade ferrate nel Regno Lombardo-Veneto ai principj ed alle determinazioni dei nuovi sistemi, ed onde semplificare ed agevolare la gestione di questi importanti rami di pubblica amministrazione come lo richiedono il tempo e le speciali condizioni del Regno Lombardo-Veneto, il signor Ministro del Commercio, Industria e Pubblici lavori, Cavaliere de Bruck, si trovò, a tenore di suo Dispaccio 12 giugno anno corrente, n.º 12, indotto ad istituire in Verona un Dicastero superiore per le pubbliche Costruzioni, al quale deve venir demandata la direzione dei lavori e dell'esercizio delle strade ferrate, come pure quella dei lavori in acque e strade, e di architettura civile, non che dei Telegrafi nel Regno Lombardo-Veneto.

Il suddetto Dicastero porta la denominazione di « Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni pel Regno Lombardo-Veneto » ed ha per capo un Direttore Generale col rango e carattere di Consigliere di Sezione Ministeriale.

Nelle Provincie gli Uffici di pubbliche Costruzioni ricevono la denominazione di « Direzione provinciale delle pubbliche Costruzioni » e sono presieduti dal rispettivo Ingegnere in Capo. Soltanto a Milano e Venezia i Direttori delle pubbliche Costruzioni conservano il titolo ed il rango di Direttore. L'Ispettorato delle Strade di ferro eretto in Verona riceve la denominazione di « Direzione delle strade ferrate pel Regno Lombardo-Veneto. » Ne è capo il rispettivo Ispettore, e ad essa incombono la costruzione delle strade ferrate, non menò che gli affari dell'esercizio delle medesime.

La Direzione Generale in Verona dipende immediatamente dall'I. R. Ministero del Commercio, Industria e delle pubbliche Costruzioni in Vienna. La dipendenza delle Direzioni delle pubbliche Costruzioni e degli Ingegneri in Capo dalle Autorità politiche, che ebbe luogo fino ad ora, ha da qui innanzi da cessare.

Le relazioni tra gli Uffici di pubbliche Costruzioni e le Autorità politiche ed altre Autorità amministrative hanno luogo mediante partecipazioni in iscritto od intelligenze commissionali, su di che verrà stabilita dal Ministero una norma generale. Frattanto sarà da attenersi alle qui annesse Istruzioni provvisorie, che il suddetto signor Ministro con suo Dispaccio 16 luglio anno corrente, n.º 32, trovò di stabilire.

I Dipartimenti del Genio, che esistevano presso i Governi di Milano e Venezia sono soppressi, e gli oggetti di contabilità delle pubbliche Costruzioni vengono demandati alla Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni, istituendo presso la medesima un'apposita Sezione di Contabilità, la quale sarà responsabile dell'esattezza della gestione, come nelle Provincie lo sono le Direzioni delle pubbliche Costruzioni.

Onde procurare alle Direzioni la possibilità di seguire i progressi negli oggetti di architettura civile e di esaminare convenientemente i piani di fabbriche nuove, ed i riattamenti per pubblici scopi dello Stato viene tolta loro l'ingerenza nelle fabbriche puramente comunali e private, limitando la loro influenza solo a que' casi, in cui lo Stato è tenuto a concorrere con mezzi pecuniarj.

Le Direzioni delle pubbliche Costruzioni sono però obbligate, qualora ne venissero richieste dai Comuni, di assisterli con consigli e coll'opera nella costruzione di edificj comunali. Esse esercitano pure la sorveglianza su tali costruzioni, non meno che sulle strade ed acque che non dipendono immediatamente dall'Amministrazione dello Stato, però solamente in quanto lo richiede la pubblica sicurezza; anzi le suddette Direzioni sono autorizzate, ove questa fosse in pericolo, a procedere presso le rispettive Autorità comunali. I pagamenti si effettueranno come finora col mezzo dell'I. R. Cassa di Finanza, su di che verrà emessa un' apposita Istruzione.

Non potendo del resto venir stabilita la sfera d'efficienza della Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni che in seguito all'organizzazione dell'Amministrazione politica di queste Provincie, ne viene da sè che le presenti determinazioni devono considerarsi come provvisorie. Ad essa Direzione Generale compete per altro frattanto di rassegnare al Ministero le proposizioni preliminari per le costruzioni da eseguirsi entro l'anno amministrativo, e — abbassata l'approvazione delle dette proposizioni — di ordinare l'esecuzione dei lavori.

Essa esamina inoltre i progetti delle Direzioni e degli organi alle medesime sottoposti, e decide in ultima istanza, qualora il Ministero non domandi la preventiva trasmissione degli atti.

Si osserva finalmente che la summentovata Direzione Generale avrebbe dovuto entrare in piena attività col 1.º luglio anno corrente, e che solo alcune pratiche che risultarono necessarie ne procrastinarono l'effettuazione.

Restano ora invitate le singole Delegazioni Provinciali e le Autorità ed Uffici da esse dipendenti, come pure la Direzione delle pubbliche Costruzioni e la Contabilità Centrale in Milano, non che le Intendenze di Finanza, a tenersi strettamente, in quanto spetta ad esse, alle determinazioni della presente Circolare, portando a mia cognizione, ove ciò fosse il caso, le difficoltà che per avventura si frappenessero in singole pertrattazioni alla completa esecuzione delle disposizioni ministeriali in discorso.

Ciò che concerne per altro le pertrattazioni tecniche che si trovano presentemente in corso, le stesse dovranno in regola trattarsi secondo le nuove istruzioni, eccettuate le liquidazioni che si trovano presso la Contabilità Centrale per le proposizioni di suo istituto, le quali, ove si trattasse di assegno, quindi di cosa finalizzata, saranno da rassegnarsi dalla stessa direttamente a questa Commissione.

Milano, il 25 luglio 1849.

**Il Commissario Imperiale Plenipotenziario,
MONTECUCCOLI.**

ISTRUZIONI PROVVISORIE

che serviranno di norma nelle relazioni tra le Autorità politiche ed amministrative e l'ora eretta Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni pel Regno Lombardo-Veneto in Verona.

1.^o La Direzione Generale ha il dovere di mantenere in vigore le leggi relative alle strade ferrate, al ramo acque e strade ed alle fabbriche civili, e di applicarle nell'interesse dello Stato.

Essa assume l'immediata amministrazione delle strade ferrate in quanto lo Stato vi è interessato o vi s'interesserà, ed inoltre quella delle costruzioni nel ramo acque e strade e delle fabbriche civili, in quanto tale amministrazione stasse a carico dello Stato.

Essa rappresenta il Ministero dei Lavori Pubblici, dal quale dipendono questi rami d'amministrazione, ed agisce indipendentemente dalle Autorità politiche ed amministrative.

2.^o Trattandosi di eseguire un'opera nuova in uno dei predetti rami, cioè di costruire una strada nuova, o di praticare una essenziale riforma ad una strada vecchia, di correggere un fiume o canale navigabile, o di erigere un nuovo edificio pubblico, la Direzione Generale chiederà preventivamente il parere ed il consenso dell'Autorità politica, ed in caso di fabbricati camerali, anche il parere ed il consenso dell'Autorità camerale, o di quell'altra Autorità, cui spetta di dichiararsi. Esaurito l'oggetto in tutti i sensi, la Direzione Generale lo rassegnerà al proprio Ministero per la superiore decisione, o per ottenere col di lui mezzo l'approvazione Sovrana.

3.^o Le Autorità politiche ed amministrative non sono soltanto autorizzate, ma bensì obbligate di promuovere nuove costruzioni e miglioramenti alle strade, ai fiumi ed alle fabbriche civili presso gli Uffici tecnici, i quali sono tenuti d'avere riguardo a simili insinuazioni, di prendere gli opportuni concerti colle suddette Autorità e di rassegnare le analoghe proposizioni.

- 4.° La Direzione Generale dedicherà specialmente la sua attenzione alle costruzioni idrauliche, approfittando principalmente della attiva cooperazione delle Direzioni di Milano e Venezia; essa provvederà per la regolare amministrazione dei canali irrigatori e di navigazione, e prenderà gli opportuni concerti colle altre Autorità amministrative per estenderli e migliorarli, come pure per assicurare in tempo utile le sponde dei fiumi e torrenti.
- 5.° Resta non solo libero alle Autorità politiche ed amministrative, ma è loro dovere di far conoscere e di riferire alle Autorità tecniche tutti i difetti, che avessero scoperto nell'amministrazione delle strade ferrate e di altre pubbliche costruzioni. Qualora non vi venisse rimediato, esse dovranno partecipare le proprie osservazioni alla Direzione Generale, ed in caso di bisogno, rassegnare analogo rapporto al Ministero colle loro proposizioni per togliere il rimarcato difetto.
- 6.° Vengono provvisoriamente conservate in vigore le norme relative alle aste pubbliche, che saranno da tenersi coll'intervento dell'Autorità politica. L'approvazione della seguita delibera è riservata alla Direzione Generale nella sfera delle proprie attribuzioni, dovendo essa per altro invocare l'approvazione ministeriale per quei lavori, il cui dispendio sorpassa la somma di 30,000 lire austr.
- 7.° In tutti i casi, nei quali l'autorità degli Uffici tecnici risulta insufficiente, e si rende necessario l'uso del braccio forte, esse dovranno all'uopo ricorrere alle competenti Autorità politiche, le quali sono tenute di sussidiarle in tutto ciò, che concerne gli interessi pubblici.
- 8.° Alle competenti Autorità politiche e camerali vengono comunicati tanto i preventivi ratificati, quanto le proposte approvate per singole spese da effettuarsi, ed i pagamenti saranno disposti dall'Autorità politica dietro ricerca della Direzione Generale.
- 9.° In occasione di fabbriche comunali, o di altre fabbriche pubbliche le quali stanno per intero od in parte a carico dello Stato, le Autorità politiche intervengono di concerto colle Autorità tecniche; l'esecuzione e direzione dei lavori spetta però esclusivamente alle Autorità tecniche.

Chiusura

10.° La polizia fluviale, stradale, e quella relativamente alla navigazione resta affidata alle Autorità politiche, e le Autorità tecniche dovranno prestare loro ajuto nell'esecuzione delle relative leggi.

11.° Le licenze per la costruzione di mulini ed opere idrauliche restano affidate alle Autorità politiche, sentito previamente il parere degli Uffici tecnici.

12.° La direzione e sorveglianza sui diritti di pedaggio, pontatico, ecc., rimane affidata alle relative Autorità senza ingerenza della Direzione Generale, la quale, analogamente interpellata, esporrà soltanto le sue idee ed il proprio parere.

13.° Gli Uffici tecnici dovranno comunicare per esame e parere agli Uffici fiscali tutti i contratti, convenzioni ed atti di qualche rilievo, nei quali trattasi di diritti dello Stato, ed assicurare in eguale maniera l'interesse dello Stato nei casi di cauzioni da prestarsi.

14.° La sorveglianza sulle leggi relative alle costruzioni stradali, idrauliche ed alle fabbriche private resta affidata alle Autorità politiche, e le Autorità tecniche non hanno in simili affari che un voto consultivo.

15.° Riguardo ai collaudi restano in vigore le vigenti prescrizioni; la nomina del Commissario collaudatore verrà però fatta dalla Direzione Generale, la quale è perciò responsabile; in casi importanti poi si farà dal Ministero sopra proposizione della medesima.

Si osserverà del resto sempre la massima, che quell'Impiegato, che ha sorvegliata l'esecuzione del lavoro, non possa essere destinato quale Commissario collaudatore.

16.° In occasione di espropriazioni e di compensi le Autorità tecniche procederanno secondo le vigenti norme, e le pertrattazioni relative ai compensi dovranno essere esaminate dagli Uffici fiscali.

Le Autorità tecniche si rivolgono alle politiche per la destinazione dei Commissarij alle espropriazioni, e li chiamano all'occorrenza.

17.° La sorveglianza sui compensorj continua a far parte della sfera d'efficienza delle Autorità politiche, e le Autorità tecniche intervengono solo in tali oggetti in quanto esse sieno chiamate.

Trattandosi di comprensorj dei quali fa parte lo Stato, gl'interessi del medesimo saranno rappresentati dagli Uffici tecnici nella loro qualità di parte.

18.° Alla Direzione Generale vien affidata la sorveglianza degl'ingegneri ed architetti civili, come pure il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione d'ingegnere e di agrimensore, e qualunque altra attribuzione nel ramo tecnico, che finora competesse alle Autorità politiche. Per altro prima di accordare la patente per l'esercizio d'ingegnere, architetto ed agrimensore, la Direzione Generale dovrà sempre ritirare il parere dell'Autorità politica relativamente alle qualità morali e politiche dell'aspirante. Così pure dovranno interpellarsi le Autorità politiche sull'individualità dei competenti ogni qual volta si tratterà del rimpiazzo di posti vacanti, o di motivare analoghe proposizioni.

19.° Ed in egual modo che la Suprema Amministrazione dello Stato è rappresentata da Ministeri, i quali, sebbene del tutto indipendenti tra di loro, sono tuttavia chiamati a provvedere concordemente al bene dell'intero Stato, così anche gli organi dell'Amministrazione dipendenti dai singoli Ministeri, senza essere soggetti l'uno all'altro, dovranno, all'intento di ottenere lo stesso scopo, operare con tutto lo zelo di concerto tra di loro, e darsi vicendevolmente le occorrenti dilucidazioni ed il necessario soccorso. Onde contribuire al più utile sviluppo tanto dell'ora eretta Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni, quanto delle da esse dipendenti Autorità tecniche s'invitano tutte le Autorità politico-amministrative a prestar alle stesse ogni opportuno appoggio e giovamento.

Milano, il 25 luglio 1849.